



bg es cs da de et el en fr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Indice

◀ Precedente

Seguente ▶

⊕ Testo integrale

Procedura : **2004/0209(COD)**

►► Ciclo di vita in Aula

Ciclo del documento : A6-0440/2008

Testi presentati :

A6-0440/2008

Discussioni :

▶ **PV 15/12/2008 - 14**
CRE 15/12/2008 - 14

Votazioni :

▶ **PV 17/12/2008 - 5.7**
CRE 17/12/2008 - 5.7
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

▶ **P6_TA(2008)0615**

Testi approvati

Mercoledì 17 dicembre 2008 - Strasburgo

Edizione provvisoria

Organizzazione dell'orario di lavoro *II**

P6_TA-PROV(2008)0615

A6-0440/2008

► **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – **2004/0209(COD)**)**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo ,

- vista la posizione comune del Consiglio (10597/2/2008 – C6-0324/2008),
 - vista la propria posizione in prima lettura⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (**COM(2004)0607**),
 - vista la proposta modificata della Commissione (**COM(2005)0246**),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (**A6-0440/2008**),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Emendamento 1
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 7

(7) **Si ravvisa la necessità di** rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

(7) **È necessario** rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori **alla luce della**

e di **introdurre una maggiore flessibilità nell'**organizzazione dell'orario di lavoro, **in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia e , più specificamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia**, come anche **di** trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.

sfida posta dalle nuove forme di organizzazione dell'orario di lavoro, **introdurre modelli di orario di lavoro che offrano ai lavoratori opportunità di apprendimento permanente** , come anche trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.

Emendamento 2
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'aspetto caratterizzante del concetto di "orario di lavoro" è l'obbligo di essere presente in un luogo determinato dal datore di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo al fine di poter prestare immediatamente i propri servizi, ove necessario.

Emendamento 3
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 8

(8) Ai lavoratori dovrebbero essere accordati periodi di riposo compensativo in circostanze in cui non sono concessi periodi di riposo. **È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare il termine di tempo ragionevole entro cui è concesso ai lavoratori l'equivalente riposo compensativo, tenendo conto sia dell'esigenza di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sia del principio di proporzionalità.**

(8) In circostanze in cui **ai lavoratori** non sono **stati** concessi periodi di riposo, **devono essere accordati periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla legislazione applicabile, ai contratti collettivi o ad altri accordi tra le parti sociali** .

Emendamento 4
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 11

(11) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa **può comportare** dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore.

(11) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione **finale** puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa **comporta** dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore. **È pertanto opportuno che la deroga prevista da detta disposizione cessi di essere applicabile.**

Emendamento 5
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 12

(12) La facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 1, costituisce una deroga al principio di una durata massima settimanale del lavoro pari a 48 ore, calcolata come media su un periodo di riferimento. È subordinata

soppresso

alla protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori e al consenso esplicito, libero e informato del lavoratore in questione. Il ricorso a tale facoltà deve essere subordinato a garanzie adeguate per assicurare il rispetto di queste condizioni ed essere oggetto di un controllo rigoroso.

Emendamento 6
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 13

(13) Prima di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, si dovrebbe valutare se il massimo periodo di riferimento o le altre misure in materia di flessibilità previste dalla direttiva 2003/88/CE non garantiscano la flessibilità necessaria.

soppresso

Emendamento 7
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14

(14) Per evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il periodo di riferimento flessibile previsto all'articolo 19, primo comma, lettera b), non può essere cumulato in uno Stato membro con la facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 8
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, è importante che si adottino misure per garantire che l'orario di lavoro del lavoratore sia definito come la somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.

Emendamento 9
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 2 bis

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale o, conformemente alla normativa e/o alle prassi nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti .

L'intera durata del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerata orario di lavoro.

Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le

Tuttavia i periodi inattivi del servizio di guardia possono essere calcolati in modo specifico, sulla base al contratto collettivo o di altro accordo tra le parti sociali ovvero mediante disposizioni legislative o regolamentari, al fine di rispettare la durata massima settimanale

parti sociali o *in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali* .

della media dell'orario di lavoro di cui all'articolo 6, purché siano rispettati i principi generali relativi alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori .

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5, **salvo altrimenti previsto:**

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5.

a) in un contratto collettivo o in un accordo tra le parti sociali;

o

b) nella normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.

Il periodo durante il quale il lavoratore esercita di fatto la propria attività o le proprie funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato orario di lavoro.

Emendamento 10
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 2 bis bis (nuovo)

Articolo 2 bis bis

Calcolo dell'orario di lavoro

Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, e ai fini dell'attuazione della presente direttiva, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.

Emendamento 11
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 2 ter

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e consultando le parti sociali, che ***i datori di lavoro informino a tempo debito i lavoratori di eventuali modifiche sostanziali del ritmo o dell'organizzazione del loro orario***

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e consultando le parti sociali, che:

di lavoro .

Tenendo conto delle esigenze dei lavoratori in materia di flessibilità del loro orario e del loro ritmo di lavoro, gli Stati membri incoraggiano parimenti, in conformità delle prassi nazionali, i datori di lavoro ad esaminare le richieste di modifiche dell'orario o del ritmo di lavoro, fatte salve le esigenze aziendali e le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità.

– i datori di lavoro informino i lavoratori con congruo anticipo di ogni modifica del ritmo di lavoro, e

– i lavoratori abbiano il diritto di chiedere modifiche del loro orario e del loro ritmo di lavoro, e i datori di lavoro abbiano l'obbligo di considerare tali richieste equamente, tenuto conto delle esigenze di flessibilità di datori di lavoro e lavoratori . Un datore di lavoro può respingere una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi che essa comporta per lui sono sproporzionatamente maggiori del beneficio per il lavoratore .

Emendamento 12
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

a bis) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) di direttori generali ("chief executive officers") (o di persone che occupano posizioni comparabili), di dirigenti superiori ad essi direttamente subordinati e di persone nominate direttamente da un consiglio di amministrazione .";

Emendamento 13
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 17 – paragrafo 2

b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo **entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un** contratto collettivo **ovvero a un** accordo **sottoscritto dalle** parti sociali";

b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo **dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla legislazione applicabile, al** contratto collettivo o **altro** accordo **tra le** parti sociali";

Emendamento 14
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 18

4) all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo **entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle** parti sociali";

4) all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo **dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla legislazione applicabile; al contratto collettivo o altro** accordo **tra le** parti sociali".

Emendamento 15
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

(b) per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

(b) per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato, **nei casi in cui i lavoratori non siano coperti da contratti collettivi o altri accordi fra le parti sociali, purché lo Stato membro interessato adotti le misure necessarie per assicurare che il datore di lavoro :**

i) informi e consulti i lavoratori o i loro rappresentanti in merito all'introduzione dell'organizzazione dell'orario di lavoro proposta e alle relative modifiche;

ii) adotti le misure necessarie per prevenire o porre rimedio a ogni rischio per la salute e la sicurezza che possa essere connesso all'organizzazione dell'orario di lavoro proposta .

Emendamento 16
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 22 – paragrafo 1

1. Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

1. Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 **per un periodo transitorio che terminerà ...***, a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

*** GU: inserire la data: Trentasei mesi dall'entrata in vigore della direttiva 2009/.../CE (la direttiva modificata).**

Emendamento 17

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

(a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a **un anno** ed è rinnovabile;

(a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a **sei mesi** ed è rinnovabile;

Emendamento 18
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

(i) all'atto della firma del contratto di lavoro individuale, ovvero

i) all'atto della firma del contratto di lavoro individuale **o durante il periodo di prova**, ovvero

Emendamento 19
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

(d) nessun lavoratore che abbia dato il suo consenso ai sensi del presente articolo lavori, nel corso di un periodo di sette giorni, più di:

soppresso

(i) 60 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, salvo qualora un contratto collettivo o un accordo sottoscritto dalle parti sociali disponga altrimenti, ovvero

(ii) 65 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro a norma dell'articolo 2 bis;

Emendamento 20
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 22 – paragrafo 3

3. Sempreché siano rispettati i principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, qualora un lavoratore sia impiegato dal medesimo datore di lavoro per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dieci settimane nell'arco di dodici mesi, le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e lettera d), non si applicano.";

soppresso

Emendamento 21
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 22 bis

7) è inserito l'articolo seguente: *soppresso*

"Articolo 22 bis

Disposizioni speciali

Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista all'articolo 22:

a) la facoltà di cui all'articolo 19, primo comma, lettera b), non è d'applicazione;

b) tale Stato membro può, in deroga all'articolo 16, lettera b) e per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, consentire, per via legislativa, regolamentare o amministrativa che il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a sei mesi.

Detto periodo di riferimento è soggetto ai principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e non incide sul periodo di riferimento trimestrale applicabile a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), ai lavoratori che hanno concluso un accordo ancora valido a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a).";

Emendamento 22
Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/88/CE
Articolo 24 bis

9) è inserito l'articolo seguente: *soppresso*

"Articolo 24 bis

Relazione valutativa

1. Entro il ...:*

a) gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, informano la Commissione in merito ai motivi, al settore o ai settori, alle attività e al numero di lavoratori interessati, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale. La relazione di ciascuno Stato membro contiene informazioni sugli effetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, illustra le posizioni delle parti sociali a livello adeguato ed è trasmessa altresì alle parti sociali a livello

nazionale;

b) gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 19, primo comma, lettera b), informano la Commissione sulle modalità di attuazione di tale disposizione e sui suoi effetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Entro ..., la Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario, trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione riguardante:

a) il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e relativi motivi; e

b) altri fattori che possono contribuire a lunghi orari di lavoro, come l'applicazione dell'articolo 19, primo comma, lettera b).

La relazione può essere corredata di appropriate proposte per ridurre orari di lavoro eccessivamente lunghi, tra cui il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, tenendo conto del suo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori interessati.

3. In base alla relazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio valuta il ricorso alle facoltà previste dalla presente direttiva, segnatamente quelle previste all'articolo 19, lettera b), e all'articolo 22, paragrafo 1.

Tenendo conto di tale valutazione, entro il ... la Commissione, se opportuno, può sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della presente direttiva, che includa la facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1."

(1) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292.